

Informativa per la clientela di studio

N. 55 del 04.04.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione – I limiti di reddito 2012

*L'INPS ha reso noto, per l'anno in corso, le tabelle contenenti **i limiti di reddito familiari annui** da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti; e delle quote di maggiorazione per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Inoltre, l'Istituto ha provveduto altresì ad aggiornare **i limiti di reddito mensili** da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.*

Premessa

L'INPS, come di consueto, ha provveduto ad aggiornare:

- ➡ le tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli **assegni familiari** e delle **quote di maggiorazione di pensione**;
- ➡ i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli **assegni familiari**.

Tali limiti operano solo nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Inoltre, occorre sottolineare che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia **non comporta l'interruzione di altri diritti e benefici ad essa connessi**.

L'importo delle prestazioni

Gli importi della prestazione sono pari a:

- **€ 8,18 mensili** spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;
- **€ 10,21 mensili** spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.

I minimi tabellari

È nostra cura informarLa che i limiti di reddito familiari da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiari, sono i seguenti:

Cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione		
(da applicare alla generalità dei soggetti interessati, esclusi quelli indicati nelle successive tre tabelle)		
Nucleo familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
1 persona (**)	€ 8.829,40	-
2 persone	€ 14.651,40	€ 17.546,61
3 persone	€ 18.838,94	€ 22.557,89
4 persone	€ 22.498,37	€ 26.943,12
5 persone	€ 26.160,91	€ 31.328,38
6 persone	€ 29.648,67	€ 35.506,05
7 o più persone	€ 33.135,79	€ 39.683,01
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle e i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).		
(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenni di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.		

Cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione

(da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile)

Nucleo familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
1 persona (**)	€ 9.712,04	-
2 persone	€ 16.118,52	€ 19.300,70
3 persone	€ 20.721,35	€ 24.812,81
4 persone	€ 24.749,58	€ 29.637,50
5 persone	€ 28.775,36	€ 34.462,22
6 persone	€ 32.613,28	€ 39.056,36
7 o più persone	€ 36.448,15	€ 43.650,51

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle e i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione

(da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili)

Nucleo familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
1 persona (**)	€ 13.240,68	-
2 persone	€ 21.975,25	€ 26.317,13
3 persone	€ 28.254,06	€ 33.836,20
4 persone	€ 33.747,57	€ 40.412,54
5 persone	€ 39.237,97	€ 46.991,36
6 persone	€ 44.469,90	€ 53.255,92
7 o più persone	€ 49.702,47	€ 59.521,10

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle e i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione

(Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili)

Nucleo familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
1 persona (**)	€ 14.124,56	-
2 persone	€ 23.440,50	€ 28.071,21
3 persone	€ 30.137,71	€ 36.090,52
4 persone	€ 35.995,67	€ 43.108,17
5 persone	€ 41.853,64	€ 50.123,33
6 persone	€ 47.435,77	€ 56.804,42
7 o più persone	€ 53.014,20	€ 63.489,22

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle e i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

I limiti di reddito

In relazione al trattamento minimo del F.P.L.D., pari ad **€ 480,53**, i limiti di reddito mensili da considerare, per l'anno in corso, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono così fissati:

- ➔ **€ 676,75** per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato;
- ➔ **€ 1.184,31** per due genitori.

Da precisare, infine, che i predetti limiti valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....